

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4304

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATULLI, BISAGNO, GABBUCCIANI, LAGORIO, CASINI CARLO,
QUERCINI, PALLANTI, BRUZZANI, MINOZZI, STEGAGNINI**

Presentata il 26 ottobre 1989

Istituzione del consorzio « Lorenzo 500 anni dopo » per le
celebrazioni del quinto centenario della morte di Lorenzo
il Magnifico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lorenzo De' Medici assume il primato della Repubblica fiorentina nel 1469 e ne sarà l'incontrastato protagonista fino al 1492, anno della sua morte.

Gli anni di Lorenzo il Magnifico coincidono con l'ambiente artistico più elevato del Quattrocento.

Erano operanti — solo per citarne alcuni — artisti come Paolo Uccello, Alessio Baldovinetti, Giuliano e Benedetto da Maiano, Giuliano e Antonio da Sangallo, il Verrocchio, Antonio e Piero del Pollaiuolo, Bertoldo, Luca e Andrea della Robbia, Rossellino, Botticelli, Filippo Lippi, Ghirlandaio, il giovane Michelangelo.

Fra i letterati umanisti si ricordano i Pulci, Matteo Franco, Agnolo Poliziano, Girolamo Benivieni, Pico della Mirandola, Cristoforo Landino, Ugolino Verino, Marsilio Ficino; così come era stato per Cosimo il Vecchio, anche Lorenzo ebbe particolari attenzioni per la città, per i luoghi che concorrevano a conformarla, secondo l'affermato linguaggio rinascimentale.

Ma se le sue attenzioni furono apprezzabili e diffuse verso le « arti », alcune realizzazioni o trasformazioni o attenzioni ebbero da lui, attraverso i suoi architetti di fiducia, particolare impulso.

Non può e non deve mancare, anche in considerazione della coincidenza, nel

1992, del cinquecentesimo anniversario anche della scoperta dell'America, la celebrazione di tutte le iniziative idonee a ricordare l'attività di Lorenzo il Magnifico ed il suo tempo.

Ma per non limitare la ricorrenza ad un mero ricordo appare opportuno segnare questo evento con iniziative che esaltino il valore e il significato delle testimonianze del tempo: da un lato la biblioteca medicea-laurenziana, dall'altro i monumenti che testimoniano dell'attività di Lorenzo.

Occorre verificare le eventuali necessità della biblioteca, mentre per i monumenti più significativi e bisognosi di intervento l'opera di restauro potrebbe articolarsi sui seguenti monumenti, e comportare un onere che è stimabile in linea di larga massima.

Castello di Cafaggiolo.

In origine fortezza fiorentina, trasformata a partire dal 1451 da Michelozzo per Cosimo il Vecchio, è il simbolo delle radici architettoniche della stagione laurenziana (stima dell'intervento 15 miliardi).

Convento di San Marco.

L'insieme conventuale fu, per alcuni suoi personaggi (Santo Antonino, il Savonarola), il referente dialettico di Casa Medici, prima con Cosimo, poi con Lorenzo (stima dell'intervento 15 miliardi).

Palazzo Medici, di via Larga.

Vi abitarono i Medici e, in particolare, Lorenzo, il Magnifico. Vi furono ospiti, più tardi, Carlo VIII nel 1494 e Carlo V nel 1536. È uno degli esempi maggiori di palazzo fiorentino dell'umanesimo (stima dell'intervento 15 miliardi).

Villa Medicea di Careggi (con parco).

Acquistata e ristrutturata da Cosimo il Vecchio con l'opera di Michelozzo, fu residenza privilegiata di Lorenzo il Magnifico, ove si radunava l'Accademia platonica (stima dell'intervento 15 miliardi).

Villa medicea di Poggio a Caiano.

Villa medicea di Poggio a Caiano.

Fra le più rilevanti delle ville medicee, fu acquistata e ristrutturata da Lorenzo il Magnifico con l'impegno architettonico di Giuliano da Sangallo (1480-1485). Arricchita ed ampliata negli anni successivi, si caratterizza anche per i suoi annessi ed il giardino (stima dell'intervento 5 miliardi).

Scuderie medicee di Poggio a Caiano.

A tre navate e spartite da colonnate, completamente disponibili e di proprietà comunale, attendono un intervento di valorizzazione (stima dell'intervento 25 miliardi).

Coro della Santissima Annunziata.

La Tribuna della Santissima Annunziata, ispirata alla « Rotonda » di Brunelleschi, fu realizzata su suggerimento di L. B. Alberti da Antonio Manetti e Michelozzo (stima dell'intervento 400 milioni).

Fortezza di Poggio Imperiale a Poggibonsi.

Fu fatta edificare da Lorenzo il Magnifico sul colle del Poggio Imperiale, su disegno di Giuliano Sangallo. È uno dei primissimi esempi di fortezza quattrocentesca (stima dell'intervento 20 miliardi).

Porta Nuova di Colle Val d'Elsa.

La monumentale Porta Nuova (Porta Salis), caratterizzata da due torrioni cilindrici, è un esempio determinante di architettura militare riconducibile a Giuliano Sangallo (stima dell'intervento 200 milioni).

Basilica di Santa Maria delle Carceri di Prato.

L'edificazione fu incoraggiata da Lorenzo il Magnifico, che ne suggerì l'archi-

tetto in Giuliano da Sangallo. È uno dei punti di arrivo della ricerca rinascimentale della tipologia e della pianta centrale (stima dell'intervento 400 milioni).

L'ammontare complessivo degli interventi elencati è di oltre 100 miliardi di lire (compresi 4 miliardi circa per interventi in opere di pittura e scultura, escluso ovviamente l'eventuale intervento sulla biblioteca), da erogare nel triennio 1990-1992.

Il progetto di legge propone la costituzione di un consorzio fra gli enti locali territoriali (regione, province e comuni), interessati al riflesso diretto della vita e dell'attività di Lorenzo il Magnifico e sul cui territorio siano ubicati i più significativi monumenti dell'epoca del Magnifico.

Quella consortile è una soluzione già sperimentata in passato.

L'articolo 1 stabilisce la costituzione del consorzio, che nell'articolo 2 è specifi-

cato nella sua composizione e nell'articolo 3 nei suoi obiettivi.

Definiti gli organi del consorzio nell'articolo 4, gli articoli da 5 a 7 definiscono il consiglio di amministrazione e la sua composizione (articolo 5), attività (articolo 6) e competenze (articolo 7).

Gli articoli 8 e 9 trattano della composizione e delle funzioni del comitato esecutivo.

L'articolo 10 definisce la funzione del presidente, gli articoli 11 e 12 la composizione e le funzioni del collegio dei revisori.

L'articolo 13 fissa la durata degli incarichi in un quadriennio, con possibilità di conferma.

L'articolo 14 sancisce la possibilità di distacco del personale dagli enti consorziati; l'articolo 15 definisce le entrate, l'articolo 16 la facoltà (ed i limiti) del consorzio per la contrazione dei mutui.

L'articolo 17 infine prevede il finanziamento della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È costituito un consorzio tra gli enti di cui all'articolo 2, con lo scopo di celebrare il V centenario della morte di Lorenzo il Magnifico.

2. Il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Firenze, assume la denominazione di « Lorenzo 500 anni dopo », e rimane in attività fino a tutto l'esercizio finanziario 1993.

ART. 2.

1. Del consorzio possono fare parte, previo autonomo atto di adesione, la regione Toscana, le province di Firenze e Siena, i comuni di Barberino di Mugello, Colle Val d'Elsa, Firenze, Prato, Poggibonsi, Poggio a Caiano.

ART. 3.

1. Il consorzio ha lo scopo di provvedere alla organizzazione, realizzazione e gestione delle iniziative atte a celebrare la figura e l'attività di Lorenzo il Magnifico, nonché di provvedere a realizzare le iniziative di conservazione e di restauro dei più significativi monumenti che testimoniano e ricordano la vita e l'attività di Lorenzo il Magnifico. A tal fine il consorzio predispone programmi e progetti di intervento.

2. Il consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 4, delibera sul regolamento interno del consorzio, che è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro.

ART. 4.

1. Organi del consorzio sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori.

2. Il presidente del consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la regione Toscana.

ART. 5.

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal presidente del consorzio;
- b) da un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;
- c) da un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- d) da un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;
- e) dai soprintendenti ai beni ambientali, artistici, architettonici, archeologici e storici aventi competenza nei comuni di cui all'articolo 2;
- f) dal direttore della biblioteca Medicea-Laurenziana;
- g) da un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all'articolo 2.

ART. 6.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

2. Esso delibera con la presenza della metà più uno dei propri componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 7.

1. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio preventivo di ciascun esercizio, da sottoporre all'approvazione ministeriale. Il bilancio preventivo è redatto in conformità con quanto disposto dall'articolo 12 e diviene esecutivo con l'approvazione del Ministro per i beni culturali e ambientali che vi provvede di concerto con il Ministro del tesoro;

b) determina, tenuto conto dell'importanza storico-artistica delle opere nonché dell'urgenza e dell'entità dei lavori, l'ordine di precedenza degli interventi;

c) adotta ogni altra determinazione di massima attinente al conseguimento dei fini indicati nell'articolo 3;

d) delibera, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto da sottoporre entro un mese all'approvazione del Ministero del tesoro.

ART. 8.

1. Il comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente del consorzio;

b) da quattro rappresentanti degli enti di cui all'articolo 2;

c) da due dei soprintendenti di cui alla lettera e), dell'articolo 5.

2. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

ART. 9.

1. Il comitato esecutivo attua le deliberazioni del consiglio di amministrazione ed esercita tutti i poteri che il consiglio di amministrazione ritiene di delegargli.

ART. 10.

1. Il presidente del consorzio ha la rappresentanza dell'ente. Sovrintende a tutti i servizi e convoca il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, da lui presieduti.

ART. 11.

1. Il collegio dei revisori è composto:

a) da due funzionari del Ministero del tesoro, di cui uno con funzioni di presidente e l'altro di membro supplente;

b) da un funzionario del Ministero degli affari esteri;

c) da un funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 12.

1. Il collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

2. In particolare, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente, assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo.

4. I revisori supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi, in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del codice civile, in quanto applicabili.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno il collegio dei revisori trasmette ai Ministeri per i beni culturali e ambientali e del tesoro una dettagliata relazione sulla gestione svolta dall'ente nel corso del passato esercizio finanziario.

ART. 13.

1. I membri del consiglio di amministrazione nonché i membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione delle amministrazioni interessate e durano in carica fino al termine dell'attività del consorzio di cui all'articolo 1.

2. In caso di sostituzione, i membri di nuova nomina restano in carica fino al termine di cui al comma 1.

ART. 14.

1. Per lo svolgimento della propria attività l'ente si avvale di personale distaccato dagli enti di cui all'articolo 2 o assunto con contratto a tempo determinato.

2. Il segretario del consiglio di amministrazione è nominato ai sensi del regolamento del consorzio di cui al comma 3 dell'articolo 3.

ART. 15.

1. Le entrate del consorzio sono costituite:

a) dal contributo dello Stato, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali;

b) dagli introiti derivanti dalla propria attività;

c) da ogni altra eventuale entrata proveniente da soggetti pubblici e privati in applicazione della legge 2 agosto 1982, n. 512.

ART. 16.

1. Il consorzio può contrarre mutui con istituti di credito purché il relativo piano di ammortamento non ecceda il limite di tempo indicato nel comma 2 dell'articolo 1.

2. L'ammontare complessivo dei mutui non può comportare una annualità di ammortamento superiore al 25 per cento dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 15, ad esclusione dei contributi già scontati.

3. La durata dei mutui stessi non può eccedere quella della vita dell'ente.

ART. 17.

1. Il contributo dello Stato, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stabilito in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1990, 1991 e 1992.

2. All'onere di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.